

RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI NAZIONALI A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO PRESTATO DA COLF, BADANTI E BABY SITTER

<p>Intervento</p> <p><i>Detraibilità delle spese sostenute per assistenza a persone non autosufficienti.</i></p>	<p>Breve descrizione dell'intervento</p> <p>Il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sancisce – tra le altre cose - la possibilità di detrarre una parte delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza di persona non autosufficiente. Tali spese sono detraibili nella misura del 19% e calcolate su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 €.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la persona assistita non sia autosufficiente, appurata con apposita certificazione medica; • il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 €.
<p>Riferimento normativo</p>	<p>Art.15 i-septies del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)</p>
<p>Ulteriori dettagli</p> <p>La detrazione è possibile non solo relativamente alle spese sostenute a proprio favore, ma anche a quelle sostenute per un familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d'imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.</p> <p>L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo va ripartito tra di loro.</p> <p>Maggiori informazioni sono disponibili qui.</p>	

Ultimo aggiornamento: ottobre 2021.

Per informazioni riguardanti altri interventi nazionali e regionali a sostegno del lavoro domestico, si prega di consultare [l'Atlante di Fidaldo](#).